

Notiziario Penale

Corte d'Appello - Procura Generale

Gennaio
2026

Numero
1

<HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/>
HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/IT/NOVIT_NORMATIVE_GIURIS.PAGE



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia
(Protocollo del 16 marzo 2022)

SOMMARIO

INTELLIGENZA ARTIFICIALE	3
NORMATIVA	5
GIURISPRUDENZA NAZIONALE	6
CORTE COSTITUZIONALE	6
CASSAZIONE SEZIONI UNITE	7
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI	8
CORTE D'APPELLO PERUGIA	10
CODICE DI PROCEDURA PENALE	10
IMPUGNAZIONI	10
REVISIONE	10
CODICE PENALE	12
PARTICOLARE TENUITÀ	12
REATO CONTINUATO	12
REATI CONTRO LA FAMIGLIA	12
REATI CONTRO LA PERSONA	14
REATI CONTRO IL PATRIMONIO	17
STUPEFACENTI	18
ORDINAMENTO PENITENZIARIO	20
GIURISPRUDENZA DI PRIMO GRADO	21
MISURE DI PREVENZIONE	21
NUOVA GIURISPRUDENZA CONTABILE - AMMINISTRATIVA UMBRA	23
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELL'UMBRIA	25
FOCUS: MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI	28

EDITORIALE

INTELLIGENZA ARTIFICIALE



Nell'ambito del progetto sull'Intelligenza Artificiale, realizzato dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Perugia, il Notiziario penale, a partire dal mese di aprile 2025 e in via sperimentale, conterrà un editoriale realizzato tramite il supporto dell'Intelligenza Artificiale e revisionato dal Procuratore Generale e dalle Addette all'Ufficio Trasversale - UPP presso la Corte d'Appello di Perugia.

Benvenuti al primo numero del 2026 del Notiziario Penale della Corte d'Appello e della Procura Generale di Perugia. Questo mese, il notiziario è ricco di aggiornamenti e decisioni che riflettono l'evoluzione del panorama giuridico italiano ed in particolare del distretto. Inoltre, in calce ad ogni *abstract* delle pronunzie in appello si sono esplicitamente indicati gli estremi della decisione impugnata. Salvo marginali casi, in cui non si è riusciti a reperire il provvedimento oggetto di censura.

- **Normativa:** Vengono segnalati aggiornamenti legislativi rilevanti, tra cui il Decreto 30 dicembre 2025, n. 206, relativo al processo penale telematico, e la Legge 2 dicembre 2025, n. 181, che introduce il delitto di femminicidio e prevede altri interventi normativi per il contrasto alla violenza contro le donne.
- **Giurisprudenza Nazionale:** Il notiziario sintetizza le decisioni di maggiore rilievo emanate dalla Corte Costituzionale, dalle Sezioni Unite e dalle Sezioni Semplici della Cassazione. Ad esempio, la Corte Costituzionale si è espressa sull'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del codice di procedura penale in tema di incompatibilità del giudice dell'udienza preliminare che si sia pronunciato su misure cautelari personali, e ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 609-octies c.p. nella parte in cui non prevede una diminuzione della pena nei casi di minore gravità. Le Sezioni Unite hanno chiarito l'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza con riguardo alle circostanze aggravanti o attenuanti che incidono sul danno, ma non su quelle influenti solo sul trattamento sanzionatorio.
- **Giurisprudenza Locale della Corte d'Appello di Perugia:** Questa sezione fornisce una sintesi delle decisioni della Corte d'Appello di Perugia, coprendo aree cruciali del diritto penale sostanziale e processuale. In ambito processuale, si evidenziano pronunce su impugnazioni (con focus sulla necessità dello specifico mandato ad impugnare per l'imputato assente) e sulla revisione. Per quanto riguarda il Codice Penale, vengono analizzati casi relativi alla particolare tenuità del fatto (art. 131- bis c.p.), al reato continuato, e ai reati contro la famiglia e la persona (come lesioni personali, atti persecutori e violenza sessuale).

-
-
- **Aree Specialistiche:** Sono incluse sezioni dedicate ai reati in materia di Stupefacenti e all'Ordinamento penitenziario, con analisi di sentenze sull'affidamento in prova e altre misure alternative alla detenzione.

Focus Tematici Aggiuntivi

Il Notiziario dedica spazio anche a giurisprudenze specialistiche:

- **Giurisprudenza Contabile-Amministrativa Umbra:** Si pone attenzione alla responsabilità erariale, inclusi casi di danno da disservizio nella pubblica amministrazione.
- **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Umbria:** Vengono analizzate sentenze relative all'onere della prova in ambito tributario e agli accertamenti.
- **Misure di Prevenzione:** Si tratta ampiamente delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, con casi pratici e orientamenti giurisprudenziali. Il Focus tematico di questo mese offre una raccolta di pronunce della Corte d'appello specificamente sulle misure di prevenzione patrimoniali, fornendo una sintesi degli orientamenti più ricorrenti per una visione d'insieme immediata. Vengono analizzate decisioni relative ai presupposti per la confisca, la revoca della confisca in presenza di nuove prove decisive e la non confiscabilità del telefono cellulare in caso di sequestro per sole finalità probatorie.

NORMATIVA



Decreto 30 dicembre 2025, n. 206

“Regolamento recante nuove modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 302 del 31-12-2025](#))

Legge 30 dicembre 2025, n. 199

“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 301 del 30-12-2025](#))

Decreto 16 dicembre 2025

“Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I e nella tabella IV di nuove sostanze psicoattive” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 300 del 29-12-2025](#))

Decreto Legislativo 18 dicembre 2025, n. 192

“Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché' di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e riscossione e di imposta di registro e di altri tributi indiretti” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 294 del 19-12-2025](#))

Decreto 17 settembre 2025

“Riparto delle risorse in attuazione dell'articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) relativo al «Reddito di libertà per le donne vittime di violenza»” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 289 del 13-12-2025](#))

Legge 2 dicembre 2025, n. 181

“Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 280 del 02-12-2025](#))

Decreto 24 ottobre 2025

“Modifiche al decreto 12 aprile 2022, di istituzione dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 277 del 28-11-2025](#))

Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2025, n. 176

“Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di procedimento per la concessione della liberazione anticipata e di corrispondenza telefonica dei detenuti e degli internati” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 274 del 25-11-2025](#))

OSSERVATORIO

GIURISPRUDENZA NAZIONALE



CORTE COSTITUZIONALE

Corte Cost., sent. n. 213/2025 del 02/12/2025 – deposito 30/12/2025

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, lettera *a*), del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), limitatamente alle parole “, con il limite massimo di dieci anni di anzianità”.

Corte Cost., sent. n. 212/2025 del 17/11/2025 – deposito 30/12/2025

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità con la funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che, come componente del tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato, si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta. Ha dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità con la funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che, come componente del tribunale del riesame, si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato.

Corte Cost., sent. n. 203/2025 del 23/09/2025 – deposito 29/12/2025

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 1 dello stesso art. 28 non si applicano ai delitti previsti dagli artt. 609-bis e 609-octies del codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 609-ter cod. pen., anche quando ricorra la circostanza attenuante dei «casi di minore gravità. Ha dichiarato, inoltre, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988, sollevate, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Roma e dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Bari, con le ordinanze n. 45-2025 e n. 68-2025. La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988, nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 1 dello stesso art. 28, in tema di sospensione del processo con messa alla prova, non si applicano ai delitti previsti dagli artt. 609-bis, commi primo e secondo, e 609-octies cod. pen., aggravati ai sensi dell'art. 609-ter del

medesimo codice, sollevate, in riferimento, complessivamente, agli artt. 3, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost., dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Roma e dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Bari, con le ordinanze n. 45-2025 e n. 68-2025.

Corte Cost., sent. n. 202/2025 del 20/10/2025 - deposito 29/12/2025

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 609-*octies* del codice penale, nella parte in cui non prevede che nei casi di minore gravità la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Corte Cost., sent. n. 201/2025 del 20/10/2025 - deposito 29/12/2025

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69-*bis*, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come sostituito dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 (Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2024, n. 112, limitatamente alle parole «quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, che deve essere indicato, a pena di inammissibilità, nell'istanza medesima».

Corte Cost., sent. n. 173/2025 del 20/10/2025 - deposito 27/11/2025

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 624-*bis*, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui non consente, nel caso del delitto di furto in abitazione, di ritenere equivalente o prevalente la circostanza attenuante prevista dall'art. 89 cod. pen., allorché concorra con l'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, numero 2), prima parte, cod. pen.

Corte Cost., sent. n. 172/2025 del 20/10/2025 - deposito 27/11/2025

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-*bis*, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui si riferisce agli artt. 336 e 337 dello stesso codice.

CASSAZIONE SEZIONI UNITE

Cass. Pen. Sez. Un., n. 40000/2025 ud. 26/06/2025 - deposito 12/12/2025

Le Sezioni Unite penali, in tema di impugnazioni, hanno affermato che la parte civile ha interesse ad impugnare la sentenza con riguardo ai punti relativi alla sussistenza di circostanze aggravanti o di circostanze attenuanti del reato che incidano sul danno patrimoniale o non patrimoniale. Non ha, invece, interesse ad impugnare la sentenza con riferimento a circostanze influenti esclusivamente sul trattamento sanzionatorio.

Cass. Pen. Sez. Un., n. 38306/2025 ud. 29/05/2025 - deposito 26/11/2025

Le Sezioni Unite penali hanno affermato che: 1) l'omessa traduzione della sentenza di primo grado all'imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; 2) l'omessa traduzione del decreto di citazione in appello all'imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità

di ordine generale a regime intermedio, ove riguardante l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza, ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'art. 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen.

CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

Cass. Pen. sez. III sentenza n. 41677/2025, ud. 26/11/2025 - deposito 30 dicembre 2025

La Terza Sezione penale, in tema di tutela delle acque, ha affermato che è applicabile la sanzione prevista dall'art. 137, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, allo sversamento nella rete fognaria di acque reflue provenienti dall'attività di autolavaggio, effettuato in mancanza della prescritta autorizzazione unica ambientale (AUA), pur se difettano, nel d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, disposizioni sanzionatorie e di coordinamento con il regime punitivo previsto dal d.lgs. cit.

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 41241/2025, ud. 04/11/2025 - deposito 23 dicembre 2025

La Sesta Sezione penale, in tema di delitti contro la pubblica amministrazione, ha affermato che il direttore generale di un'università telematica, costituente diretta promozione di un'università statale ed avente natura di ente di formazione universitaria espressamente autorizzato al rilascio di titoli accademici parificati a quelli emessi dalle università pubbliche, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio, posto che la sua attività risulta direttamente funzionale al raggiungimento delle finalità proprie dell'insegnamento universitario e del rilascio del correlato titolo di studio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui era stata dichiarata la penale responsabilità di un imputato, che rivestiva tale qualifica, in ordine al delitto di peculato).

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 41238/2025, ud. 22/10/2025 - deposito 23 dicembre 2025

La Sesta Sezione penale, in tema di delitti contro la pubblica amministrazione, ha affermato che integra il delitto di esercizio abusivo di una professione lo svolgimento, anche se alle dipendenze di un'impresa titolare di apposita licenza, dell'attività di conduttore per la pesca locale in assenza del titolo professionale marittimo di cui all'art. 264 d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, perché revocato a seguito di condanna definitiva a pena superiore a tre anni di reclusione, rientrando tale attività nel novero delle professioni protette, in quanto caratterizzate dal compimento di atti che, per le concrete modalità di svolgimento, sono univocamente individuati come di competenza specifica della stessa.

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 40969/2025, ud. 29/10/2025 - deposito 19 dicembre 2025

La Sesta Sezione penale ha affermato che anche nei confronti del decreto di convalida della perquisizione preventiva, ossia eseguita d'iniziativa della polizia giudiziaria a prescindere dall'avvenuta iscrizione della notizia di reato, è ammissibile l'opposizione, ex art. 352 comma 4-bis, cod. proc. pen., ad opera delle persone nei cui confronti la perquisizione stessa sia stata disposta o eseguita, a condizione che ad essa non abbia fatto seguito un provvedimento di sequestro, anche ai soli fini amministrativi, di quanto rinvenuto.

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 40822/2025, ud. 09/10/2025 - deposito 19 dicembre 2025

La Sesta Sezione penale ha affermato che, per coniugare il principio di necessaria offensività del reato con quello, valorizzato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 113 del 2025, di proporzionalità della pena, che impongono una rafforzata selezione delle ipotesi fattuali riconducibili al tipo astratto,

con riguardo al delitto di istigazione alla corruzione, rispetto al quale non è applicabile l'esimente di cui all'art. 131-bis cod. proc. pen., il tema della serietà e dell'idoneità dell'offerta deve essere valutato in modo da poter concretamente giustificare la correlazione della pena inflitta con la condotta tenuta dal soggetto agente.

Cass. Pen. sez. V sentenza n. 40474/2025, ud. 03/12/2025 - deposito 16 dicembre 2025

La Quinta Sezione penale ha affermato che, ai fini della tempestività dell'appello depositato in via telematica, assume rilievo, nella vigenza degli artt. 111-bis, comma 2, cod. proc. pen. e 2 d.m. 27 dicembre 2024, n. 206, l'attestazione del suo invio e, quindi, del corretto inserimento dell'atto nell'apposito portale, unico adempimento nell'esclusiva disponibilità della parte appellante, nel caso in cui vi sia uno scarto temporale rispetto alla generazione della ricevuta dell'avvenuto deposito.

Cass. Pen. sez. III sentenza n. 39162/2025, ud. 13/11/2025 - deposito 4 dicembre 2025

La Terza Sezione penale ha affermato che, ai fini della configurabilità del delitto di combustione illecita di rifiuti, di cui all'art. 256-bis d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non è richiesta la previa contestazione delle contravvenzioni di abbandono o di deposito incontrollato di rifiuti, essendo necessario esclusivamente che la condotta abbia ad oggetto rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato.

Cass. Pen. sez. II ordinanza di rimessione n. 37421/2025, ud. 22/10/2025 - deposito 17 novembre 2025

Quesione controversa: 1) Se la costituzione, nella materia dei cc.dd. "Superbonus 110%", di cui al d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di un credito di imposta fittizio, mediante la presentazione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti, sia condotta sussumibile nella fattispecie di reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. o in quella di cui all'art. 640-bis cod. pen.; 2) Se, nell'ipotesi in cui la condotta sia da definire giuridicamente ai sensi dell'art. 640-bis cod. pen., la costituzione di un credito di imposta fittizio mediante l'esercizio dell'opzione per la cessione a terzi, o la costituzione di un credito di imposta fittizio e la sua successiva cessione a terzi, indipendentemente dalla compensazione o riscossione del credito da parte del cessionario, integrino il reato in forma consumata, ovvero in forma tentata.

CORTE D'APPELLO PERUGIA

CODICE DI PROCEDURA PENALE

IMPUGNAZIONI

Corte d'Appello, ordinanza n. 755/2025 - Ud. 14/10/2025 - deposito 15/10/2025

E' inammissibile l'appello proposto nell'interesse dell'imputato assente quando lo stesso non sia corredata da un apposito mandato ad impugnare conferito al patrocinatore dall'imputato stesso giudicato in assenza ai sensi dell'art. 581 co. 1-*quater* del codice di rito. Nel caso di specie la Corte di Appello dichiarava inammissibile l'appello proposto dal difensore d'ufficio nell'interesse dell'imputato dichiarato assente in quanto privo del mandato ad impugnare così come previsto dall'art. 581 co. 1 quater c.p.p. il quale richiede, a pena di inammissibilità, unitamente all'atto di impugnazione anche lo specifico mandato ad impugnare che dimostri non soltanto la conoscenza della pendenza del processo ma anche la volontà di costui di rinnovare la propria volontà di instaurare un ulteriore grado di giudizio.

Corte d'Appello, sentenza n. 569/2025 - Ud. 26/09/2025 - deposito 13/10/2025

E' inammissibile l'atto di appello del difensore d'ufficio dell'imputato dichiarato assente quando non sia corredata dallo specifico mandato ad impugnare così da garantire il diritto dell'interessato a conoscere l'effettivo e valido svolgimento del procedimento in un grado superiore ai sensi dell'art. 581 co. 1-ter e 1-*quater* c.p.p. alla luce delle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 114/2024. Nel caso di specie la Corte di Appello dichiarava inammissibile l'appello proposto da difensore dell'imputato il quale non era stato corredata da mandato ad impugnare in considerazione del fatto che il prevenuto non fosse a conoscenza della condanna; tuttavia dal carteggio processuale emergeva che l'imputato aveva eletto domicilio presso il difensore d'ufficio nominatogli con accettazione della domiciliazione da parte del legale; circostanza che risultava documentata nel verbale di identificazione e che non era stata smentita da alcuna manifestazione di volontà in senso opposto.

REVISIONE

Corte d'Appello, ordinanza n. 39/2025 - Ud. 06/11/2025 - deposito 07/11/2025

E' inammissibile la richiesta di revisione presentata in quanto la sentenza della Corte di Cassazione statuisce l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata quanto al delitto di lesioni, ma non nell'interesse di quella contestazione. Si è ritenuto, in particolare, che l'istante non commise il fatto limitatamente a parte delle lesioni occorse alle persone offese, mentre è stato ritenuto responsabile con forza di giudicato per l'altra parte di addebito di lesioni personali. L'annullamento con rinvio, dunque, non ha riguardato il "residuo reato", bensì il residuo della condotta contestata quanto allo stesso capo di imputazione.

Corte d'Appello, ordinanza n. 20/2025 - Ud. 22/10/2025 - deposito 24/10/2025

E' inammissibile la richiesta di revisione quando sia avanzata su presupposti manifestamente infondati e con l'indicazione di prove assolutamente inidonee a sovvertire gli esiti del giudicato già formatosi. Nel caso di specie la Corte di Appello rigettava la richiesta di revisione presentata dall'imputato avverso la condanna per il delitto di cui all'art. 348 c.p. per aver egli esercitato *sine titulo* la professione di avvocato malgrado non avesse mai conseguito la prescritta abilitazione e non si fosse mai iscritto all'albo. Il richiedente a sostegno della propria richiesta richiamava una richiesta di archiviazione di un procedimento iscritto presso la Procura di Torino ma secondo i Giudici di Appello, in quella sede non si discuteva dell'esercizio abusivo della professione da parte dell'istante ma della denuncia da questo presentata il quale lamentava la commissione in suo danno di altri reati. In ordine ai dati istruttori aventi carattere di prova nuova, la richiesta di revisione indicava una serie di scritti provenienti da vari pubblici ufficiali in cui il prevenuto risultava indicato come avvocato. Tali scritti non avevano valore trattandosi di risposte a missive di un soggetto che si era palesato come avvocato alle quali era ovvio che il destinatario replicasse attribuendo al mittente la stessa qualità da lui dichiarata, senza che ciò potesse attestare la legittimità o meno del titolo. Infine, anche il verbale di giuramento prodotto era inidoneo a documentare quel che l'interessato intendeva provare in quanto il giuramento era stato fatto oltre sette mesi dopo l'acquisizione del titolo, davanti alla sede di un Consiglio diverso da quello in cui egli dichiarava di essersi iscritto ed era privo di sottoscrizione di un qualunque cancelliere.

Corte d'Appello, sentenza n. 572/2025 - Ud. 30/09/2025 - deposito 22/10/2025

E' rigettata l'istanza di revisione della sentenza di condanna proposta dall'imputato quando le prove nuove siano consistite in relazioni medico legali già agli atti e le ulteriori relazioni allegate non indichino elementi diagnostici e di giudizio diversi da quelli già enunciati tali da escludere la capacità di intendere e di volere del prevenuto al momento del fatto ed idonee a giustificare un approfondimento peritale ai fini del proscioglimento dello stesso. Nel caso di specie la Corte di Appello rigettava l'istanza di revisione della sentenza di condanna avanzata dal difensore dell'imputato che indicava nuove prove, non valutate nel giudizio di primo grado afferenti una condizione di incapacità di intendere e di volere dell'imputato al momento del fatto e di autodeterminarsi nella scelta del rito abbreviato rilevando che le prove nuove non indicavano elementi diagnostici e di giudizio diversi e nuovi rispetto a quelli già enunciati nei precedenti giudizi. Oltre a ciò, a parere della Corte non era stata allegata l'esistenza di perizie e accertamenti diversi prossimi ai fatti in grado di rilevare una condizione di incapacità di intendere e di volere dell'imputato e condizionanti anche la scelta del rito.

CODICE PENALE

PARTICOLARE TENUITÀ

Corte d'Appello, sentenza n. 454/2024, Ud. 4/07/2025- deposito 07/10/2025

Non è punibile *ex art. 131-bis c.p.* l'imputato che abbia commesso il delitto di cui all'art. 367 c.p. presentando una falsa denuncia di sinistro a carico di soggetti ignoti quando la condotta del primo possa valutarsi in termini di scarsa consapevolezza della reale gravità di siffatto gesto. Nel caso di specie la Corte di Appello giudicando in sede di rinvio della Corte Suprema di Cassazione assolveva l'imputato ai sensi della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. perché la condotta simulatoria ossia la presentazione di una denuncia querela di un simistro - tradottasi nell'inculpare falsamente ignoti di essere responsabili delle lesioni riportate da lui stesso a seguito di un incidente stradale quando invece l'evento lesivo era riconducibile esclusivamente alla sua condotta- era caratterizzata da scarsa consapevolezza e da leggerezza quanto alle conseguenze che ne sarebbero potute derivare. Peraltro, la condotta simulatoria non si era rivelata pregiudizievole ad eventuali terzi e doveva tenersi in considerazione anche il suo stato di incensuratezza. Per tali ragioni l'imputato doveva ritenersi non punibile per particolare tenuità del fatto.

REATO CONTINUATO

Corte d'Appello, ordinanza n. 213/2025, Ud. 17/09/2025 deposito 07/10/2025

Non può essere accolta l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato in considerazione della eterogenea indole criminosa dei fatti-reato, delle diverse modalità di esecuzione e della rilevante distanza temporo-spatiale esistente tra gli stessi. Nel caso di specie la Corte di Appello rigettava l'istanza dell'imputato di applicazione della continuazione tenuto conto che i reati accertati erano eterogenei tra loro trattandosi di reati di falso e ricettazione, i quali erano stati commessi alcuni in concorso e altri in via esclusiva, i primi nel 2006 mentre l'ultimo nel 2016.

REATI CONTRO LA FAMIGLIA

Corte d'Appello, sentenza n. 539/2025, Ud. 19/09/2025 - deposito 13/10/2025

L'esistenza di un regime di vita condiviso per un periodo di tempo continuativo nel quale confluiscono aspettative di rispetto legate alla quotidianità e alla relazione interpersonale da cui origini la scelta di coabitazione è idonea a provare una situazione di convivenza qualificata e stabile e a sussumere la condotta dell'imputato all'interno dell'art. 572 c.p. Nel caso di specie la Corte di Appello, a seguito di rinvio da parte della Suprema Corte di Cassazione, confermava la condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 572 c.p. per aver posto in essere una serie di condotte ingiuriose e violente nei confronti della compagna che avevano imposto alla donna continue sofferenze fisiche e morali, dalle quali era derivato un regime di vita intollerabile. In particolare, la vittima riferiva di essere andata a convivere con l'imputato in un edificio gestito da una associazione di volontariato nel quale l'uomo disponeva di una stanza e che lo stesso era solito assumere atteggiamenti violenti e prevaricatori nei suoi confronti

fino a segregarla nella stanza che chiudeva con un lucchetto. I Giudici di Appello, rigettando le doglianze della difesa dell'imputato secondo cui non poteva ravisarsi il reato di maltrattamenti in quanto non era stata provata una stabile convivenza tra i due e rispetto al quale la Suprema Corte di Cassazione aveva rinviato alla Corte di Appello per un nuovo giudizio su questo punto, davano atto di una convivenza stabile, continuata e qualificata dal legame affettivo nonchè contrassegnata da spazi e abitudini di vita di tipo parafamiliare che diventavano precondizione delle sopraffazioni, incompatibili con le normali condizioni di vita. Ciò sulla base della narrazione della persona offesa, confermata anche dai volontari dell'associazione presso cui l'imputato dimorava. Pertanto, la condotta dell'imputato rientrava nella fattispecie di cui all'art. 572 c.p. così come qualificata dalla sentenza di primo grado.

Corte d'Appello, sentenza n. 564/2025, Ud. 26/09/2025 - deposito 11/10/2025

Integra il delitto di maltrattamenti in famiglia la condotta dell'imputato che rivolga minacce di morte alla moglie percuotendola anche mentre quest'ultima si trovava in stato di gravidanza e alla presenza dei figli minori. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna dell'imputato il quale era solito maltrattare la moglie rivolgendole minacce di morte ogni volta che questa le rivolgeva richieste di denaro e cibo per sé e per i tre figli in quanto costretta a vivere in un regime di totale dipendenza economica dall'imputato. La responsabilità dell'imputato era dimostrata dalle dichiarazioni attendibili della persona offesa, confermate da diversi riscontri estrinseci, la quale si era rivolta ai servizi sociali e aveva raccontato di essere stata costretta a subire le violenze del marito visto le difficoltà economiche derivanti dalla propria condizione di immigrata e dalla dipendenza economica dallo stesso nonchè dalla paura di poter essere privata dell'affidamento della prole qualora avesse denunciato quanto subito. Il Collegio rigettava i motivi di appello proposti dalla difesa secondo cui doveva rivalutarsi il comportamento dell'imputato alla luce del contesto sociale di provenienza essendo egli stato vittima di un'organizzazione terroristica di matrice islamica e del fatto che la donna avrebbe tacito i presunti comportamenti maltrattanti del marito quando venne sentita dalla Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale evidenziando che le condotte poste in essere erano caratterizzate da particolare gravità e che il fatto che la donna omise di menzionare i comportamenti violenti dell'uomo davanti alla Commissione poteva giustificarsi nel desiderio della vittima di scappare con il proprio compagno cercando insieme un'occasione di riscatto.

Corte d'Appello, sentenza n. 279/2025, Ud. 11/04/2025 - deposito 09/10/2025

Commette il delitto di maltrattamenti in famiglia l'imputato che in maniera abituale ponga in essere una condotta violenta, fisica e verbale, nei confronti dei familiari caratterizzata da minacce, offese, strattonamenti e lancio di oggetti lasciandosi andare spesso a scoppi di ira incontrollata. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna dell'imputato per il delitto di cui all'art. 572 co. 1 e 2 c.p. per aver maltrattato la moglie e la figlia mediante insulti, minacce e aggressioni fisiche causate dall'abuso di sostanze alcoliche e da motivi di gelosia, comportamento questo che era culminato in un episodio di particolare gravità quando l'uomo aveva accusato la moglie di averlo tradito e l'aveva percossa colpendola con un pugno, riuscendo la stessa a sottrarsi alla furia violenta del marito grazie all'intervento del figlio della coppia. In particolare il Collegio rigettava le censure della difesa dell'imputato secondo cui la condotta di quest'ultimo non era caratterizzata da abitualità essendosi limitata a solo due episodi violenti in quanto dalle dichiarazioni attendibili della persona offesa, confermate dalle testimonianze dei figli e di altri soggetti, era emerso che il marito aveva iniziato a fare uso di sostanze alcoliche da anni e che abitualmente dopo aver bevuto era solito minacciare o aggredire fisicamente la moglie e la figlia rivolgendole frasi del tipo "ti ammazzo". Tali circostanze avevano portato le vittime in più occasioni a rivolgersi ai centri antiviolenza e alle forze dell'ordine. Inoltre, l'abitualità

della condotta non poteva ritenersi esclusa dal fatto che essa si fosse interrotta per un certo lasso di tempo durante il quale l'imputato si era assentato per motivi di lavoro considerato che egli al suo ritorno aveva ripreso il comportamento vessatorio nei confronti dei familiari.

(Riforma la sentenza n. 825 emessa dal Tribunale di Perugia ud. 10.04.2024 dep. 08.07.2024)

REATI CONTRO LA PERSONA

Corte d'Appello, sentenza n. 603/2025 - Ud. 10/10/2025 - deposito 13/10/2025

Risponde del delitto di lesioni personali gravi e di sequestro di persona l'imputato che per futili motivi di gelosia colpisca ripetutamente la vittima con violenti schiaffi e pugni sino ad afferrarla per il collo con entrambe le mani stringendola con forza e dopo averla minacciata di morte, privandola dei cellulari, la segreghi in casa impossessandosi delle chiavi dell'appartamento e cagionandole acute sofferenze fisiche e morali. Nella fattispecie la Corte di Appello confermava la condanna dell'imputato per il delitto di lesioni personali e di sequestro di persona per aver colpito la compagna con una serie di ripetuti e violenti schiaffi e pugni in quanto la stessa stava intrattenendo una comunicazione con un uomo su una piattaforma e dopo averla lasciata sul letto stordita e sanguinante le aveva preso il telefono mandandolo in frantumi e le aveva stretto il collo fino ad impedirne il respiro, facendole perdere coscienza. Inoltre, l'aveva segregata in casa per alcuni giorni privandola di qualunque possibilità di movimento e autodeterminazione. Tali circostanze erano state dimostrate dalle dichiarazioni della persona offesa confermate da quelle della sorella e degli operatori del 118 i quali avevano notato come la vittima palesasse il volto gonfio e tumefatto in più punti oltre al collo annerito alle quali era stato possibile porre rimedio solo con chirurgia maxillo-facciale, nonché dalle copiose macchie di sangue sulla parete della camera da letto e sul letto della donna. I Giudici di Appello rigettavano inoltre l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non concesse nel giudizio di primo grado all'imputato e che a parere della difesa dello stesso dovevano trovare applicazione in ragione delle condizioni disagiate di vita del prevenuto, considerato che di tale disagio non vi era traccia negli atti e che l'agente poteva contare su un domicilio stabile. Di converso esistevano invece numerosi dati suscettibili di valutazione negativa a carico dell'imputato che aveva privato per tre giorni la vittima della libertà personale impedendole di curarsi dopo averle provocato lesioni significative e dolorose e la cui personalità era stata considerata particolarmente aggressiva e violenta.

Corte d'Appello, sentenza n. 587/2025 - Ud. 03/10/2025 - deposito 25/10/2025

Commette il delitto di cui agli artt. 583-*quinquies* e 585 in relazione all'art. 577 n. 1 c.p.p. e 582 e 585 c.p. l'imputata che con un morso all'orecchio cagioni alla vittima una deformazione del viso ossia l'amputazione parziale della porzione superiore del padiglione auricolare destro nonché colpisca la medesima vittima con schiaffi cagionandogli una ferita lacero contusa nella zona occipitale. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna dell'imputata la quale per motivi di gelosia aveva inizialmente inveito contro il compagno all'interno della autovettura di quest'ultimo, per poi mordergli l'orecchio presa da una esplosione di rabbia così da cagionargli una ferita lacero contusa occipitale e l'amputazione parziale dell'orecchio destro. La prova della colpevolezza dell'imputata poteva ricavarsi dalle dichiarazioni attendibili della persona offesa, dai referti medici in atti nonché dalla deposizione di un testimone, il quale era intervenuto a difesa della vittima una volta resosi conto che la situazione stava per degenerare e aveva visto la donna gettarsi addosso al ragazzo mordendogli un orecchio. I Giudici di Appello rigettavano le censure della difesa dell'imputata che invocavano la scriminante dell'eccesso

colposo in legittima difesa posta in essere dalla donna al fine di difendersi da un tentativo di abuso sessuale della vittima. In particolare, dalle dichiarazioni del teste escusso si evinceva che quest'ultimo aveva tentato di allontanare la ragazza che invece aveva perseverato volontariamente nell'aggressione mordendo la vittima e colpendola con schiaffi nonché gridando "vai così da quella puttana" riferendosi all'ex moglie della persona offesa, tanto che questo era stato costretto a trascinare fuori dall'auto l'imputata attuando manovre contenitive. Inoltre, il Collegio riteneva sussistente la più grave fattispecie di lesioni personali in quanto a seguito del distacco di una porzione significativa del padiglione auricolare si era chiaramente prodotta una alterazione della fisionomia del viso della vittima incidendo sull'armonia del suo volto.

Corte d'Appello, sentenza n. 562/2025 - Ud. 26/09/2025 - deposito 11/11/2025

Va confermata la sentenza di condanna emessa nei confronti dell'imputato dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 387-bis e 612-bis c.p. per avere, in violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento, molestato l'ex compagna mediante reiterate condotte di molestia e minaccia, quali pedinamenti e appostamenti presso l'abitazione della donna, così da impedirle di svolgere serenamente le proprie attività quotidiane ed ingenerare nella stessa ansia e fondato timore per l'incolumità propria e dei familiari. Le condotte per cui è processo, infatti, contrariamente a quanto affermato dalla difesa non sono il frutto di occasionali ed involontari incontri con la donna, ma si inseriscono del tutto coerentemente in una sorta di sistematicità criminosa iniziata anni prima. In ogni caso, se effettivamente l'animus dell'imputato fosse stato avulso da qualsiasi intenzionalità molesta/minatoria nei confronti della p.o., il suo atteggiamento doveroso - coerente con la misura cautelare del divieto di avvicinamento - avrebbe dovuto essere quello di allontanarsi immediatamente da costei, cosa che in effetti non era avvenuta.

(Conferma la sentenza emessa dal Tribunale di Perugia in data 9 gennaio 2023)

Corte d'Appello, sentenza n. 502/2025 - Ud. 18/07/2025 - deposito 17/12/2025

Integra il delitto di tentata violenza privata la condotta dell'imputato che minacci la vittima di diffondere in rete un video a contenuto erotico della medesima, di cui aveva la disponibilità, se questa non gli avesse inviato altre foto o video del medesimo genere, evento non verificatosi per cause indipendenti dalla sua volontà. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna dell'imputato per il delitto di tentata violenza privata per aver minacciato la persona offesa di diffondere un filmato a contenuto erotico della medesima ad un conoscente di lei. In particolare, i Giudici di Appello rigettavano le censure della difesa secondo cui gli screenshot non erano prova idonea a dimostrare la fondatezza dell'ipotesi accusatoria in quanto la Suprema Corte ha sancito in numerose pronunce la legittimità dell'acquisizione come documenti delle immagini di messaggio ricevuti su computer o telefono, la quale in nulla differisce da una normale fotografia se non per l'oggetto dell'immagine. Inoltre, gli screenshot erano stati acquisiti tramite la persona offesa e la loro affidabilità probatoria era stata valutata in uno con l'attendibilità della testa. Infine, a seguito di perquisizione era stato lo stesso imputato a consegnare agli operanti gli hard disk da cui veniva estratto il video a contenuto erotico menzionato nella denuncia e lo stesso ammetteva in sede dibattimentale di avere un profilo con un nome diverso che utilizzava in aggiunta al suo profilo personale e che era il profilo che lo stesso utilizzava per contattare la vittima.

Corte d'Appello, sentenza n. 483/2025 - Ud. 11/07/2025 - deposito 15/10/2025

La verifica dell'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni testimoniali rese dalla persona offesa - operata tenuto conto della logicità, coerenza e analicità del narrato, dell'assenza di gratuite amplificazioni, della

spontaneità del racconto e della mancanza di significative contraddizioni con altre risultanze probatorie - è idonea ad integrare il delitto di lesioni personali aggravate.

Difatti, secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il Giudice può trarre il proprio convincimento in ordine alla ricostruzione del fatto e alla responsabilità dell'imputato anche dalle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa, sia pure costituita parte civile, sempre che sia sottoposta a vaglio positivo la sua credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca del suo racconto, senza necessità di riscontri esterni.

Nel caso di specie, infatti, il Collegio riteneva il giudizio di affermazione della penale responsabilità dell'imputato operato dal primo Giudice del tutto corretto e conforme alle risultanze istruttorie.

Quanto riscontrato obiettivamente dai sanitari - nel dettaglio un'ecchimosi al braccio compatibile con lo "strattonamento" operato dall'imputato ai danni della moglie e piccole ferite all'interno della bocca, compatibili con uno schiaffo - andava a corroborare l'attendibilità della persona offesa, superando le irrilevanti contraddizioni nell'esposizione del fatto specifico oggetto di contestazione, in gran parte dovute alla non perfetta padronanza della lingua italiana da parte della vittima.

Dichiarazioni della persona offesa che, in aggiunta, trovavano riscontro anche nelle dichiarazioni rese dal teste e in ulteriori referti di Pronto Soccorso, presenti agli atti del procedimento, che, sebbene non riferibili ai fatti in contestazione, denotavano una situazione di coppia gravemente compromessa, nella quale si inseriva l'episodio da ultimo denunciato.

Corte d'Appello, sentenza n. 482/2025 - Ud. 11/07/2025 - deposito 15/10/2025

Integra il delitto di atti persecutori la condotta dell'imputato che ponga in essere più condotte di minaccia e molestia invasive della libertà di movimento e determinazione della persona offesa le quali siano in grado di ingenerare nella stessa un perdurante stato di ansia e di paura nonché un fondato timore per la propria incolumità e per quella dei propri congiunti. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna dell'imputato il quale aveva posto in essere condotte di aggressione minaccia e molestia nei confronti della vittima con la quale aveva intrapreso una relazione. In particolare, egli sia durante la loro frequentazione che a seguito della rottura della stessa aveva iniziato per motivi di gelosia a minacciare la donna perché quest'ultima aveva iniziato una nuova relazione pedinandola, insultandola e percuotendola con schiaffi. Siffatte circostanze erano state provate dal narrato coerente ed attendibile della persona offesa che aveva trovato riscontro nelle dichiarazioni di ulteriori testi escussi. Inoltre il Collegio rigettava i motivi di appello della difesa secondo cui non poteva ravvisarsi l'elemento oggettivo del reato in quanto le ripetute interruzioni e riprese della relazione erano un chiaro indice dell'assenza di ansia e di paura considerato che la volontaria ripresa della relazione da parte della persona offesa non vale a svilire il quadro probatorio idoneo a dimostrare un oggettivo stato di prostrazione psicologica della vittima ed un accumulo di paura e disagio nella stessa.

(Conferma la sentenza n. 109 emessa dal Tribunale di Spoleto ud. 10/02/2022, dep. 18/02/2022)

Corte d'Appello, sentenza n. 326/2025 - Ud. 16/05/2025 - deposito 23/10/2025

Non può configurarsi il reato di minaccia tramite social quando la frase scritta dall'imputato in un post non abbia una reale valenza minatoria ma si inserisca quale risposta in una diatriba da tastiera in cui si affrontano vari temi- sovente politico sociali- in toni spesso ingiustificatamente polemici e aggressivi. Nel caso di specie la Corte di Appello, in riforma della sentenza di primo grado, assolveva l'imputato per il delitto di minaccia per aver scritto in un post su facebook alla vittima "ti strizzo le orecchie". Tale espressione non poteva essere letta quale minaccia in quanto si inseriva in una discussione polemica sorta sui social ossia come risposta all'atteggiamento provocatorio assunto dalla persona offesa la quale era stata invitata dall'imputato a dirgli di persona le cose che aveva scritto. Al contrario i Giudici

di Appello condannavano l'imputato per il delitto di percosse per essere addivenuto ad uno scontro fisico con la vittima incontrandola per strada a seguito di un alterco, motivato dal precedente "scontro" social e dalla ricezione di una raccomandata di diffida prodromica ad un'azione legale. Il Collegio riqualificava la condotta dell'imputato nel meno grave reato di percosse e non di lesioni personali in quanto, sulla base delle dichiarazioni di alcuni testimoni intervenuti e dei certificati medici allegati, non si era trattato di colpi particolarmente violenti e ripetuti ma di una spinta o una manata non così gravi da lasciare alla persona offesa conseguenze fisiche di una qualche significativa entità.

Corte d'Appello, sentenza n. 313/2025 - Ud. 09/05/2025 - deposito 24/11/2025

La sentenza di primo grado va riformata in ordine all'accertamento della responsabilità civile dell'imputata, già assolta dal delitto di lesioni personali volontarie con pronuncia irrevocabile, emergendo dalle risultanze istruttorie la sussistenza in capo all'imputata stessa della responsabilità per le lesioni riportate dalla parte offesa. Infatti, le lesioni riportate dalla persona offesa e riscontrate dalle fotografie e dai certificati in atti sono perfettamente compatibili con l'azione lesiva descritta come pure quelle riportate dall'imputata ragionevolmente prodottesi nel corso della colluttazione.

(Riforma parzialmente la sentenza emessa dal Tribunale di Perugia in data 7 dicembre 2021.)

Corte d'Appello, sentenza n. 310/2025 - Ud. 09/05/2025 - deposito 03/09/2025

Deve ritenersi sussistente il delitto di violenza sessuale con esclusione dell'ipotesi lieve di cui all'art. 609-bis c.p. - confermando così integralmente la sentenza gravata - quando è palesemente dimostrata la lesione alla libertà sessuale della vittima, la quale riusciva ad evitare conseguenze ancor più gravi, soltanto grazie al tempestivo attivarsi dei vicini e all'arrivo della Polizia.

Nel caso di specie, il Collegio - dopo aver dichiarato l'irritualità/inammissibilità, anche nella vigenza della Riforma Cartabia, di un'istanza finalizzata a conseguire una decisione di secondo grado secondo il rito abbreviato in un processo che, in primo grado, veniva deciso con rito ordinario - evidenziava come la tesi difensiva - quella di un rapporto sessuale pienamente consenziente - configgeva non soltanto con l'obiettività delle emergenze processuali - il trambusto e la macchia sui pantaloni - ma anche con le condizioni personali - richiesta di aiuto, stato di prostrazione, lacrime - in cui veniva trovata la vittima all'arrivo della Polizia.

(Conferma la sentenza n. 2596 emessa dal Tribunale di Perugia ud. 22/11/2022, dep. 01/09/2023)

REATI CONTRO IL PATRIMONIO**Corte d'Appello, sentenza n. 489/2025 - Ud. 15/07/2025 - deposito 13/10/2025**

Commette il delitto di truffa l'imputato che con artifizi e raggiri simulando di essere in possesso di bottiglie di whisky da collezione inserisca su una bacheca online l'annuncio di vendita di siffatte bottiglie e dopo essere stato contattato da un potenziale acquirente interessato all'acquisto a seguito della trattativa lo induca in errore facendosi consegnare la somma di euro 1.500,00 tramite vaglia postale senza però consegnare la merce. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna nei confronti dell'imputato il quale dopo aver inserito nella bacheca facebook l'annuncio della vendita di bottiglie di whisky da collezione veniva contattato prima attraverso la piattaforma e poi anche telefonicamente dalla persona offesa per l'acquisto delle stesse. Tuttavia, l'imputato, dopo aver ricevuto il denaro da parte della vittima, non consegnava le bottiglie dicendole che erano di proprietà di uno zio che aveva deciso di non venderle più e che gli avrebbe restituito il denaro ricevuto, circostanza che non

si era verificata nonostante la persona offesa avesse cercato di contattare più volte il prevenuto telefonicamente. La responsabilità dell'imputato era dimostrata da copiosa messaggistica intervenuta tra le parti e prodotta in atti da cui si evinceva con certezza il dato per cui sicuramente il denaro veniva ricevuto dall'imputato che fino all'ultimo ne prometteva la restituzione. Inoltre, alcun dubbio vi era sulla riferibilità della condotta all'imputato in quanto lo stesso aveva inviato alla vittima la fotografia del proprio documento di identità oltre al codice fiscale e ai dati per l'inoltro del vaglia postale.

Corte d'Appello, sentenza n. 265/2025 - Ud. 08/04/2025 - deposito 01/09/2025

Con riferimento al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione deve essere assolto l'imputato perché il fatto non sussiste quando non si è verificata alcuna attività distrattiva attraverso la sottoscrizione del contratto di affitto di azienda.

Nel caso di specie, la famiglia titolare della Società - dedita all'attività di produzione di materiali inerti e calcestruzzi, oltre ad attività di escavazione e movimento a terra - a fronte della grave crisi del settore edilizio in cui la stessa operava, al fine di superare detta crisi e di difendere il proprio patrimonio, decideva di costituire una nuova Società - con unica socia e amministratrice la moglie dell'imputato - alla quale affittava l'attività relativa alla lavorazione e alla produzione di materiali inerti e calcestruzzi.

Ciò avveniva attraverso la sottoscrizione di una prima scrittura privata avente ad oggetto l'intero ramo di azienda del settore produttivo, dietro il corrispettivo di un determinato canone annuo e una seconda scrittura avente ad oggetto l'utilizzo da parte della Società della titolarità dell'autorizzazione, concernente i diritti di sfruttamento della cava di inerti che l'azienda estrattiva ceduta sfruttava.

A seguito di ricorso in Cassazione, la Suprema Corte sottolineava come dal contratto integrativo sottoscritto dalle due Società emergeva già che la nuova Società necessitava - per il normale svolgimento dell'attività - della relativa autorizzazione comunale.

Pertanto, la Corte d'Appello - giudicando in sede di rinvio dalla Suprema Corte di Cassazione - evidenziava come lo sfruttamento della cava nei periodi oggetto del contratto di affitto di ramo di azienda non aveva generato utili, avuto riguardo ai costi necessari per il ripristino dello stato dei luoghi all'esito dell'attività estrattiva, così come ribadito nella perizia ove si evidenziava il valore pressoché nullo di tale autorizzazione. Inoltre, il Collegio sottolineava che l'intento degli imputati era quello di trasferire con il primo contratto di affitto del ramo d'azienda anche la concessione estrattiva e come nella determinazione del canone di affitto del ramo di azienda si era tenuto conto anche del valore dell'autorizzazione rilasciata dal Comune alla prima Società, senza attribuire a tale concessione un valore autonomo.

STUPEFACENTI

Corte d'Appello, Sez. Min, sentenza n. 6/2025 - Ud. 03/10/2025 - deposito 10/10/2025

In tema di stupefacenti, non può essere pronunciata sentenza di condanna oltre ogni ragionevole dubbio per concorso nel delitto di cui all'art. 73 co. 1 nei confronti dell'imputata quando non vi siano elementi dotati di forza probante indiscussa in grado di dimostrare la codetenzione da parte della stessa dello stupefacente. Nel caso di specie la Corte di Appello riformava la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputata per aver illecitamente detenuto, unitamente al fidanzato, un quantitativo di sostanza stupefacente, consistente in 86 grammi di cocaina, destinata alla cessione a terzi. In particolare, il Tribunale valorizzava la circostanza che l'imputata, nel momento in cui era stato eseguito il controllo sull'autovettura in cui ella si trovava insieme al fidanzato, aveva nascosto la borsa che teneva

in grembo tra i due sedili per nascondere alla vista dei militari il contenuto della stessa ossia la sostanza stupefacente. Peraltro, i due ragazzi durante la perquisizione si erano scambiati frasi in lingua straniera nonostante prima avessero parlato in italiano e l'imputata aveva furtivamente passato al ragazzo il portafoglio che deteneva nella borsetta e ove erano riposti i documenti e il denaro contante. Il Collegio, di converso, accogliendo le censure della difesa riteneva che siffatti elementi non potevano essere valutati ai fini della codetenzione da parte dell'imputata dello stupefacente in quanto la presenza della ragazza nel veicolo trovava giustificazione nel rapporto sentimentale esistente tra i due e il fatto che questi si siano scambiati frasi in lingua straniera non aveva valenza indiziante nella misura in cui non è dato sapere cosa si stessero dicendo. Infine, lo spostamento della borsa tra i due sedili anteriori poteva essere interpretato come tentativo di nascondimento ma non consentiva di affermare al di là del ragionevole dubbio la codetenzione della sostanza stupefacente.

Corte d'Appello, sentenza n. 541/2025 - Ud. 19/09/2025 - deposito 06/10/2025

Integra il delitto di detenzione di sostanza stupefacente, di resistenza a pubblico ufficiale e di danneggiamento la condotta dell'imputato che detenga un ingente quantitativo di sostanza stupefacente all'interno del portabagagli dell'autovettura a lui in uso e presso la propria abitazione e che cagioni lesioni personali agli operanti i quali gli intimino di arrestare la marcia per sotoporlo a controllo. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna dell'imputato per i delitti di cui all'art. 73 co. 1 e 4 del D.p.r. n. 309/90 e 337 c.p. perché nel tentativo di mettersi in fuga dagli agenti che gli avevano intimato di arrestare la marcia non aveva arrestato la marcia ma aveva aumentato la velocità cagionando la collisione con la macchina degli operanti i quali erano rimasti feriti oltre al danneggiamento dell'autovettura in dotazione agli stessi. Inoltre, a seguito di perquisizione veicolare e personale era stato trovato un ingente quantitativo di stupefacenti e di materiale destinati al suo confezionamento oltre ad una somma di denaro contante. Tali circostanze dimostravano la responsabilità dell'imputato che anche sulla base delle conversazioni telefoniche era risultato *dominus* della gestione di una attività di spaccio assieme ad altri concorrenti.

(Riforma la sentenza n. 65 emessa dal Gip Tribunale di Spoleto ud. 14/03/2025, dep. 21/03/2025)

ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 1673/2025 - Ud. 06/11/2025 - deposito 09/12/2025

Può essere accolta la richiesta di riabilitazione formulata dall'istante quando sussistono tutti i presupposti normativamente previsti dall' art. 179 c.p. Nel caso di specie il Tribunale di Sorveglianza concedeva la riabilitazione all'istante, in primo luogo, perché egli non aveva carichi pendenti e aveva mantenuto un contegno immune da censure. In secondo luogo, con riferimento al danno cagionato dal reato, la sentenza di condanna aveva riconosciuto al condannato l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. in considerazione dell'avvenuto pagamento in favore del danneggiato di una somma pari a quella distratta. Pertanto, doveva ritenersi sussistente il requisito di cui all'art. 179 co. 6 n. 2 c.p. ossia l'avvenuto adempimento delle obbligazioni civili derivanti da reato.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 1580/2025 - Ud. 13/11/2025 - deposito 18/11/2025

Il Magistrato di Sorveglianza, nel prorogare per anni uno la misura di sicurezza della Libertà vigilata nei confronti dell'istante - appartenente a famiglia malavitoso del litorale ostiense condannata ad anni 11 e mesi 4 di reclusione per reati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso finalizzata al narcotraffico e concorso in trasferimento fraudolento di valori - ha correttamente valutato tutti gli elementi a sua disposizione, quali il provvedimento impositivo della misura e le relazioni della Comunità e della Autorità di P.S. preposta ai controlli. Infatti, il progetto comunitario-risocializzante predisposto per la condannata, come indicato nel provvedimento impositivo della misura, rispondeva alla finalità di sostenerla nel percorso di affrancamento dalle sostanze e di acquisizione di competenze e risorse esterne idonee ad impedire nuovi episodi di devianza. Tenuto conto che quel progetto, come riferito dalla comunità ospitante, non si era ancora compiuto correttamente è stata prorogata la misura. Tuttavia, considerato che nelle more del procedimento di appello, l'istante ha proseguito positivamente il programma sino alla cerimonia di graduazione - termine del percorso terapeutico - ha svolto attività lavorativa con impegno e buon grado di responsabilità ed autonomia, mostrando di rispettare le regole e di tenere una condotta irreprerensibile nel corso della misura, anche in occasione dei periodi in cui è stata autorizzata a recarsi presso il domicilio della madre.

GIURISPRUDENZA DI PRIMO GRADO

MISURE DI PREVENZIONE

Tribunale di Perugia, Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, decreto - Ud. 17/06/2025 - deposito 04/12/2025

Deve essere rigettata la richiesta di applicazione della misura di prevenzione personale quando la prognosi di pericolosità sociale dell'indiziato non può essere declinata in termini di attualità.

Al contrario, il vaglio negativo circa la pericolosità attuale del preposto non preclude l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale - con sequestro e confisca delle partecipazioni sociali e dei beni immobili intestati all'indiziato - attesa la ritenuta pericolosità pregressa/storica dello stesso, caratterizzata da un illegittimo accumulo di ricchezza per il reimpiego di capitali illeciti.

Ebbene, nel caso in esame, gli elementi evidenziati concorrevano a tratteggiare il profilo criminologico dell'indiziato - condannato definitivamente per vari titoli di reato e con numerosi procedimenti in corso di definizione - quale strumento a disposizione del gruppo camorrista per l'impiego/reinvestimento di somme di denaro illecitamente percepite in beni "solidi". In particolare, le investigazioni compiute nell'ambito di uno dei diversi procedimenti instaurati constatavano l'operatività, in territorio perugino, di una associazione a delinquere operante in Umbria, Toscana ed ulteriori luoghi del territorio nazionale, finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti di truffa aggravata, riciclaggio, bancarotta fraudolenta, emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, con contestazione dell'aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 7 D.L. n. 152/1991 con. in L. n. 203/1991. Più nel dettaglio, emergeva come il sodalizio criminale - clan dei Casalesi - adottasse un modus operandi consolidato, implicante la "mimetizzazione" nel contesto sociale ed economico delle Regioni di approdo e l'adozione di iniziative imprenditoriali connotate da particolare incisività - in ragione della disponibilità amplissima di liquidità - di origine delittuosa. Successivamente - tramite interazione con organizzazioni criminali o referenti esterni operativi sul territorio - venivano avvicinate imprese in difficoltà, indotte a partecipare ad iniziative economiche "border-line", implicanti operazioni remunerative ed idonee a consentire il superamento delle criticità. In tale contesto si iscriveva il profilo dell'indiziato che figurava quale intermediario, in diverse aree territoriali, degli esponenti del predetto consesso criminoso, preposto alla promozione di operazioni commerciali funzionali a garantire il reinvestimento di liquidità illecite nel circuito economico lecito, con conseguente commistione dei capitali.

Orbene - relativamente al primo stadio del giudizio prevenzionistico, id est il riscontro probatorio, inerente alle precedenti condotte criminose - il Tribunale osservava come il preposto rientrava nella categoria criminologica a pericolosità generica di cui all'art. 1, comma 1 lett. b) D.Lgs. n. 159/2011 - fattispecie prevenzionale che ha superato positivamente il vaglio di legittimità costituzionale in punto di tassatività sostanziale - nonché nella categoria a pericolosità qualificata ex art. 4, comma 1 lett. a) e b) D.Lgs. 159/2011. In particolare, la Suprema Corte ha affermato come il concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa - rilevante per l'applicazione delle misure di prevenzione - comprenda la condotta che, sebbene non riconducibile alla "partecipazione", si sostanzi in un'azione, anche isolata, funzionale agli scopi associativi, con esclusione delle situazioni di mera contiguità o di vicinanza alla consorteria criminale. Nel caso di cui trattasi il preposto veniva inquadrato quale portatore di pericolosità in quanto autore di un "reato spia".

In definitiva il Tribunale evidenziava che la prognosi di pericolosità sociale dell'indiziato non poteva essere declinata in termini di attualità, in quanto le manifestazioni di pericolosità sociale - contestualizzabili entro un arco temporale significativo - risultavano cessate anche in considerazione dell'intervenuta carcerazione dello stesso per esecuzione di titolo definitivo. Parimenti, con riferimento alle misure di prevenzione patrimoniali, il Collegio - dopo aver effettuato l'operazione constatativo-diagnostica, funzionale all'inquadramento dell'indiziato in una delle classi criminologiche descritte all'art. 4 D.Lgs. n. 159/2011 - evidenziava che la pericolosità sociale "storica" del preposto doveva essere dimensionata rispetto alle singole operazioni acquisitive relative ai beni suscettibili di ablazione. In definitiva, il giudizio di pericolosità generica e qualificata risultava esteso all'intero percorso esistenziale dell'indiziato e si fondava sul dimostrato illegittimo accumulo di ricchezza per reimpiego di capitali illeciti.

NUOVA GIURISPRUDENZA CONTABILE - AMMINISTRATIVA UMBRA

Corte dei Conti di Perugia, Sez. Giurisdizionale regionale per l'Umbria, sent. n. 57/2025, Ud. 16/07/2025, Dep. 26/09/2025

Deve essere condannato al risarcimento del danno erariale, in favore di un'azienda sanitaria con personalità giuridica di diritto pubblico, il dirigente veterinario presso tale Amministrazione per aver reiterato alcune condotte contrarie ai doveri d'ufficio, consistite nell'indebito utilizzo di beni e risorse di proprietà dell'Istituto, per scopi estranei all'attività istituzionale - con aggravio dei costi per utenze a carico di quest'ultimo - nello svolgimento, in orario di lavoro, di attività di ricerca e studio estranee ai compiti dell'Amministrazione, nonché nell'irregolare attestazione di presenze per turni di pronta disponibilità con conseguente, indebita, fruizione di giornate di riposo compensativo.

Nel caso di specie, il Collegio riteneva comprovata la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie della responsabilità erariale tra cui il rapporto di servizio tra il convenuto e l'Amministrazione danneggiata, nonché la condotta attiva posta in essere dallo stesso consistita nella fruizione di permessi retribuiti di assenza dal servizio - ottenuta attraverso l'inserimento nel portale di rilevazione delle presenze della causale "RETR" (Recupero Turno) - a compensazione di ore di lavoro ingiustificatamente indicate quale turno di pronta disponibilità, in difetto dei relativi presupposti di fatto e normativi. In particolare, la condotta contestata si componeva di due distinti comportamenti omissivi, posti dalla disciplina contrattuale in rapporto di derivazione causale. Il primo consisteva nell'attestazione di presenza in servizio - certificata dagli strumenti automatici di rilevazione delle presenze, mediante l'utilizzo della causale "ECTR" (Eccedenza Turno) effettuata dal convenuto in n. 54 giorni nel periodo compreso tra gennaio 2022 e gennaio 2023, il secondo integrato dall'inserimento della causale "RETR" nel portale telematico per n. 65 giorni nel medesimo lasso temporale, al fine di fruire di riposi compensativi. Ebbene, dall'esame delle timbrature del convenuto, in comparazione con gli atti del procedimento penale, emergeva che il Dirigente attestava, attraverso la menzionata causale, di aver prestato attività lavorative persino nelle giornate prefestive e festive nelle quali, da un lato, il difetto dei presupposti di legittimo ricorso alla pronta disponibilità - nello specifico il materiale raggiungimento della sede e la timbratura del cartellino all'ingresso e all'uscita dal servizio - e dall'altro protratta permanenza indebita del Dirigente presso l'Istituto di appartenenza, certificata dalle videoriprese svolte dalla P.G.

Tra gli elementi costitutivi della fattispecie in esame la Corte riscontrava, inoltre, l'atteggiamento doloso del convenuto evincibile da una serie di indici rilevatori in modo grave, preciso e concordante dell'intenzionalità della condotta e dell'evento lesivo, nonché la ventennale esperienza del Dirigente - tale da escludere una mancata conoscenza del contesto normativo e contrattuale lavoristico di riferimento - il nesso di causalità tra le condotte illecite e il danno erariale conseguente ed infine il pregiudizio erariale integrato dalle retribuzioni erogate dall'Amministrazione per le giornate di riposo compensativo indebitamente accumulate dal convenuto.

Tuttavia, secondo la giurisprudenza contabile, la tolleranza di prassi illegittime può costituire un elemento di aggravio della responsabilità a carico di chi, in ragione della posizione ricoperta, avrebbe potuto porre rimedio o modificare una situazione foriera di grave pregiudizio per le finanze pubbliche. Per tale ragione, il Collegio riteneva che, nel caso di specie, il risarcimento dovuto dal convenuto doveva essere quantificato tenendo conto della partecipazione, nella determinazione del pregiudizio erariale, dell'Amministrazione danneggiata considerata quale apparato che - con verosimile presunzione - concorreva alla realizzazione dell'evento lesivo, omettendo di provvedere, come avrebbe dovuto, ad evitare l'integrarsi del danno.

**Corte dei Conti di Perugia, Sez. Giurisdizionale regionale per l’Umbria, sent. n. 49/2025,
Ud. 19/02/2025, Dep. 28/07/2025**

Deve essere dichiarata prescritta l’azione di responsabilità, nei riguardi dei convenuti, del danno da perdita del capitale sociale di una partecipata comunale (*in house providing*), con riferimento al momento della conoscenza del pregiudizio erariale ritenuto, dal Collegio, sussistente in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento della Società.

Ebbene, il Collegio sottolinea come la previsione civilistica per cui, ai sensi dell’art. 2935 c.c., la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, nell’ambito della responsabilità erariale è declinata dall’art. 1, comma 2, L. n. 20/1994 a norma del quale - salvo il caso di occultamento doloso - la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno decorre dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso. La giurisprudenza contabile, difatti, ritiene che il fatto dannoso - *dies a quo* della prescrizione - non coincide con il comportamento - gravemente colposo o doloso - tenuto dal pubblico dipendente, bensì con il momento in cui, venendo ad esistenza le conseguenze dannose della suddetta condotta, il danno si esteriorizza, ossia diviene obiettivamente percepibile non soltanto come modificazione patrimoniale negativa ma anche riconoscibile come ingiusto alla stregua di una spesa non dovuta o di un valore perduto. Inoltre, come evidenziato dalla giurisprudenza contabile di questa Corte, “il fallimento non determina né l’emersione del danno né la sua conoscibilità, al più potendo rappresentare una presunzione in tal senso”. Orbene, nel caso di specie, il Comune - ben prima del dicembre 2018, data in cui l’Assessore alle partecipate del Comune aveva chiesto al liquidatore di presentare istanza di fallimento - era a conoscenza dell’esistenza e della dimensione del danno in argomento, a seguito della verifica dei crediti effettivamente vantati dalla Società nei confronti del Comune, come comunicati al legale rappresentante dell’Ente socio nel settembre del 2016 e come accertati dallo stesso Consiglio comunale con l’approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2017-2021. A tale data, difatti, l’Ente-socio Comune - versante in evidente situazione di difficoltà finanziaria e in stato di più che verosimile insolubilità - non poteva non ritenersi a conoscenza, in applicazione di un criterio di diligenza e di conoscibilità obiettiva, del lamentato e sussistente pregiudizio da perdita del capitale sociale. Inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza civile, affinché un atto di costituzione in mora possa acquisire efficacia interruttiva della prescrizione ex art. 2943, ultimo comma, c.c., deve contenere - oltre alla indicazione del soggetto obbligato - l’esplicitazione di una pretesa e la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto. Tuttavia, nel caso in esame, la lettera interruttiva, a parere della Procura, della prescrizione - anche se contenente il riferimento alla costituzione in mora e all’interruzione della prescrizione - non recava alcuna pretesa o richiesta scritta di adempimento.

Il Collegio, al contrario, rigettava sia la sollevata eccezione, da parte dei convenuti, di difetto di giurisdizione sia quella relativa alla nullità dell’atto di citazione per la mancata corrispondenza degli addebiti formulati con l’invito a dedurre e con l’atto di citazione, nonché la nullità dello stesso per la genericità ed indeterminatezza dell’oggetto della domanda.

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELL'UMBRIA

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Umbria, sent. n. 117/2025, Dep. 28/04/2025

In materia di effettuazione delle ritenute IRPEF su redditi di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51 comma 1, del TUIR, concorrono a formare il reddito imponibile tutte le somme percepite dal lavoratore; la deducibilità per il contribuente datore di lavoro dei rimborsi spese erogati ai dipendenti, inclusi i rimborsi chilometrici per trasferte tra la residenza del lavoratore e la sede, in ipotesi peraltro differente dalla sede della società, richiede la prova, con onere a carico del contribuente, dell'effettiva utilizzazione da parte del dipendente del mezzo proprio e dell'individuazione della sede lavorativa in un luogo diverso dalla sede sociale.

L'art. 7 comma 5-bis, del d.lgs. 546/1992 introdotto dall'art. 6 della l. n. 130 del 2022, pur prevedendo che l'amministrazione finanziaria dimostri la fondatezza dell'atto impositivo, non altera la disciplina in tema di utilizzazione delle presunzioni legali. In ordine alle violazioni contestate al contribuente per le quali non vi siano presunzioni legali che comportino l'inversione dell'onere probatorio, la norma non stabilisce un onere probatorio diverso, o più gravoso, a carico dell'amministrazione finanziaria, rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale.

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Umbria, sent. n. 120/2025, Dep. 28/04/2025

In materia di IVA nell'ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti grava sull'amministrazione finanziaria l'onere di provare che l'operazione fatturata è stata attuata da un soggetto diverso dall'emittente e che il destinatario era consapevole di agire nell'ambito di un'evasione fiscale del fornitore. Tale dimostrazione può essere data anche attraverso presunzioni semplici, valutati tutti gli elementi indiziari agli atti, attraverso la prova che, al momento in cui ha stipulato il contratto, il contribuente aveva elementi sufficienti, a un imprenditore onesto e mediamente diligente operante sul mercato, per comprendere che il cedente aveva compiuto una frode.

Sebbene al cessionario non competa, di norma, conoscere la struttura e le condizioni di operatività del proprio fornitore, sussiste un obbligo di verifica, in presenza di indici anomali dell'operazione commerciale o tali da evidenziare irregolarità e ingenerare dubbi di una potenziale evasione, la cui rilevanza è tanto più significativa quanto è più strutturale e professionale la presenza dell'imprenditore nel settore.

Non sussiste illegittimità per duplicazione della sanzione amministrativa tributaria irrogata in pendenza di procedimento penale contro il contribuente per la medesima fattispecie, in quanto è proprio l'art. 21 del d.lgs. n. 74/2000 a prevedere l'irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie per fattispecie che siano contestualmente oggetto di notizia di reato.

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Umbria, sent. n. 123/2025, Dep. 30/04/2025

Qualora sussista l’obbligo di denuncia penale, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., per reati fiscali previsti dal d.lgs. n. 74/2000, il termine di decadenza per la notifica dell’avviso di accertamento è raddoppiato, purché la denuncia sia presentata entro la scadenza del termine ordinario. In tema di nullità dell’avviso di accertamento per violazione del termine di decadenza, il termine “raddoppiato” ex artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633/1972, *pro tempore* vigenti relativamente al periodo d’imposta in cui è stata commessa la violazione, presuppone unicamente l’esistenza dell’obbligo di denuncia penale, in presenza di seri indizi di reato, non richiedendo, invece, alcuna condanna effettiva del contribuente o dell’emittente delle fatture contestate.

L’avviso di accertamento è correttamente motivato anche *per relationem*, ove faccia espresso riferimento a verbali di constatazione e ad altri documenti conosciuti o facilmente conoscibili dal contribuente, purché siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa tributaria, così da consentire l’esercizio del diritto di difesa.

In tema di operazioni oggettivamente inesistenti l’amministrazione finanziaria può assolvere all’onere probatorio dimostrando, anche in forma indiziaria o presuntiva, l’inesistenza dell’operazione mediante indizi quali: la mancanza di una struttura aziendale, l’assenza di mezzi, la presenza di movimentazioni finanziarie sospette in capo all’emittente; spetta al contribuente dimostrare l’effettiva esecuzione delle operazioni, non essendo sufficiente, a tal fine, la mera esibizione delle fatture o la regolarità dei pagamenti.

La sentenza penale di assoluzione, pronunciata dal G.I.P. in sede di udienza preliminare con formule “*il fatto non sussiste*” o “*l’imputato non lo ha commesso*”, non fa stato nel processo tributario ai sensi del d.lgs. n. 74/2000, neppure successivamente all’introduzione nel menzionato decreto dell’art. 21-bis, norma che riconosce efficacia vincolante solo alle sentenze irrevocabili pronunciate a seguito di dibattimento.

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Umbria, sent. n. 132/2025, Dep. 09/05/2025

Nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l’onere della prova ricade sull’amministrazione finanziaria, la quale deve dimostrare, sia che l’operazione commerciale documentata dalla fattura è stata effettuata da un soggetto diverso dall’emittente della fattura, sia la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in un meccanismo di evasione dell’imposta. Se l’amministrazione finanziaria dimostra tali elementi, l’onere probatorio si sposta sul contribuente, il quale è chiamato a provare la legittimità dell’operazione o la propria assenza di consapevolezza nell’evasione fiscale. La regolarità formale delle scritture contabili non è sufficiente ad assolvere tale onere probatorio a carico del contribuente.

Poiché il processo tributario ha natura impugnatoria, l’Amministrazione finanziaria non può modificare in giudizio, in ragione delle contestazioni del contribuente, le motivazioni poste a fondamento dell’atto impositivo. Pur considerando la tesi secondo la quale l’oggetto del processo tributario va individuato nello specifico rapporto tributario dedotto in giudizio – quale risulta, da un lato, dalla pretesa fatta valere dall’amministrazione con l’atto medesimo e, dall’altro, dai motivi della sua impugnazione – non sussiste un illimitato potere dell’amministrazione di integrare la motivazione in giudizio, ostendovi e

venendo in rilievo le esigenze di valenza costituzionale del diritto di difesa, di trasparenza e di legalità. Pertanto, va ribadito il principio del divieto di “integrazione postuma” della motivazione dell’atto impositivo.

In materia di processo tributario, ai fini probatori in sede giudiziaria non possono assumere valore probatorio e, comunque, essere prese in considerazione dal giudice ai fini della decisione, le dichiarazioni di terzo rese delle parti in fase di tentativo di adesione, neppure se afferenti all’oggetto del contendere, poiché, avendo dette dichiarazioni finalità conciliative, esse non possono essere considerate come ammissioni in senso stretto.

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Umbria, sent. n. 147/2025, Dep. 30/05/2025

I proventi derivanti da attività illecita, ai sensi dell’art. 14, della legge n. 537/1993 e della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 36, comma 34-*bis*, del d.l. n. 223/2006, debbono essere assoggettati all’IRPEF e inquadrati nella categoria reddituale dei redditi diversi, a meno che detti redditi non siano stati assoggettati a sequestro o confisca penale. Pertanto, il sequestro conservativo eseguito in sede civile non ha alcuna rilevanza al fine di escludere l’assoggettamento dei proventi ad imposta.

FOCUS: MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI

La sezione “Focus” del Notiziario propone una raccolta di pronunce della Corte d’appello su temi individuati come maggiormente ricorrenti, al fine di offrire al lettore uno strumento di sintesi dei principali orientamenti giurisprudenziali della Corte. L’intento è, dunque, quello di ordinare il materiale già pubblicato per offrire una più immediata visione d’insieme delle pronunce sulle fattispecie e le questioni più frequentemente affrontate dalla Corte.

Il focus tematico di questo mese ha ad oggetto le misure di prevenzione patrimoniali. In particolare, con riguardo alla revoca della misura di prevenzione patrimoniale della confisca nei casi di riqualificazione della tipologia di pericolosità dell’agente; alla non applicabilità della misura della confisca di prevenzione quando gli incrementi patrimoniali riferibili agli appellanti risultavano essere avvenuti in anni precedenti rispetto ai comportamenti delittuosi produttivi di reddito e l’esistenza di redditi sproporzionati all’acquisto di un immobile effettuato dagli stessi appellanti era da ricondurre ad una errata valutazione delle proprie possibilità economico finanziarie e non alla provenienza illecita della provvista; alla non confiscabilità del telefono cellulare dal quale l’imputato riceveva le registrazioni effettuate con apparecchi ricetrasmettenti abusivamente collocati all’interno del domicilio della persona offesa, nell’ipotesi in cui il sequestro prodromico alla confisca sia stato disposto per finalità probatorie; alla disposizione della misura ablatoria della confisca di prevenzione delle utilità acquisite anche in un periodo successivo a quello per cui sia stata asseverata la pericolosità sociale, se sussiste una pluralità di indici fattuali dimostrativi della derivazione delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nel periodo di compimento della attività illecita; al rigetto dell’istanza di revocazione della decisione definitiva della confisca di prevenzione quando l’istante non alleghi alcun documento idoneo a dimostrare il difetto originario dei presupposti per l’applicazione della misura; alla revoca della misura di prevenzione patrimoniale della confisca in presenza di prove nuove e decisive idonee a mutare radicalmente i termini della valutazione un tempo operata; al difetto di legittimazione straordinaria per revocazione del provvedimento di confisca della ricorrente rimasta estranea alla celebrazione del procedimento di prevenzione; alla disposizione della misura della confisca di prevenzione di due immobili quando si accerti che il reimpiego dei proventi derivati dai correlati reati fine da parte del proposto appartenente ad una associazione criminosa sia avvenuto anche in epoca successiva rispetto al tempo di consumazione del reato ma ravvicinata nel tempo e in un ambito territoriale sostanzialmente coincidente con quello di operatività della associazione stessa; all’ applicazione, nei confronti del proposto, della misura di prevenzione patrimoniale del sequestro con confisca, ex artt. 20 e 24 D.Lgs. n. 159/2011, del capitale sociale della società e dei beni e delle quote societarie a lui riferibili; al rigetto dell’istanza di revoca della confisca apposta su una unità immobiliare formulata dall’istante quando quest’ultimo non sia stato il diretto interessato della misura di prevenzione reale e il presupposto indicato dallo stesso sia identificato esclusivamente con il decreto di archiviazione, il quale non può essere sussunto nella categoria delle “sentenze penali definitive” richiesto dalla lettera a) dell’art. 630 c.p.p.; all’inammissibilità dell’istanza di revocazione della confisca di prevenzione proposta dal ricorrente quando la prova nuova si sostanzi in una consulenza contabile che non introduce nuovi e diversi elementi ma si risolva in una diversa valutazione dei dati acquisiti al procedimento.

Con riguardo alla revoca della misura di prevenzione patrimoniale della confisca nei casi di riqualificazione della tipologia di pericolosità dell’agente si veda Corte d’Appello, decreto n. 11/2019 ud. 09/06/2021 - deposito 16/08/2022 in cui la Corte di Appello ha previsto che è disposta la revoca della misura di prevenzione patrimoniale della confisca quando, sulla base di una rivisitazione dei

materiali cognitivi posti a base della decisione di cui si chiede la revoca, il giudice della prevenzione giunga ad una sostanziale riqualificazione della tipologia di pericolosità dell'agente non più in termini di pericolosità qualificata, ma generica; pericolosità quest'ultima che richiede come presupposto necessario di legittimità dei provvedimenti ablatori la prossimità temporale tra le condotte ascrivibili al soggetto pericoloso e l'acquisto dei beni entrati nel suo patrimonio direttamente o attraverso lo schermo di soggetti interposti;

Con riferimento alla non applicabilità della misura della confisca di prevenzione quando gli incrementi patrimoniali riferibili agli appellanti risultavano essere avvenuti in anni precedenti rispetto ai comportamenti delittuosi produttivi di reddito e l'esistenza di redditi sproporzionati all'acquisto di un immobile effettuato dagli stessi appellanti era da ricondurre ad una errata valutazione delle proprie possibilità economico finanziarie e non alla provenienza illecita della provvista si veda [Corte d'Appello, decr. n. 3/2023 - Ud. 01/03/2023 - deposito 18/05/2023](#) in cui i Giudici di Appello hanno evidenziato che non può disporsi la confisca di prevenzione quando non ricorra uno dei presupposti necessari per poter procedere ad essa ossia: la mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni, il valore sproporzionato degli stessi rispetto ai redditi dichiarati con la puntualizzazione che la sproporzione va individuata con riferimento al momento dell'acquisto e, infine, la prova da parte dell'accusa con riguardo a beni formalmente intestati a terzi della fittizietà dell'intestazione e che detti requisiti dovranno essere accertati in relazione al lasso temporale nel quale si è verificato l'illecito incremento patrimoniale che la confisca intende neutralizzare;

In merito alla non confisabilità del telefono cellulare dal quale l'imputato riceveva le registrazioni effettuate con apparecchi ricetrasmettenti abusivamente collocati all'interno del domicilio della persona offesa, nell'ipotesi in cui il sequestro prodromico alla confisca sia stato disposto per finalità probatorie si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 379/2023 - Ud. 31/03/2023 - deposito 19/06/2023](#) in cui il Collegio disponeva il dissequestro del telefono cellulare cui le registrazioni erano destinate, rilevando come il sequestro fosse stato disposto non ai fini della confisca, quanto per esigenze investigative, in particolare al fine di ricostruire i fatti di cui al procedimento;

Con riguardo alla disposizione della misura ablatoria della confisca di prevenzione delle utilità acquisite anche in un periodo successivo a quello per cui sia stata asseverata la pericolosità sociale, se sussiste una pluralità di indici fattuali dimostrativi della derivazione delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nel periodo di compimento della attività illecita si veda [Corte d'Appello, decreto n. 10/2021 - Ud. 14/12/2022 - deposito 06/06/2023](#) in cui la Corte di Appello ha statuito che il giudice può disporre la misura ablatoria delle utilità acquisite anche in un periodo successivo a quello per cui sia stata asseverata la pericolosità sociale, se sussiste una pluralità di indici fattuali dimostrativi della derivazione delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nel periodo di compimento della attività illecita i quali devono essere tanto più rigorosi ed univoci quanto maggiore è il lasso di tempo decorso dalla cessazione della pericolosità;

Quanto al rigetto dell'istanza di revocazione della decisione definitiva della confisca di prevenzione quando l'istante non alleghi alcun documento idoneo a dimostrare il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura si veda [Corte d'Appello, decreto n. 1014/2022 - Ud. 03/05/2023 - deposito 11/09/2023](#) in cui i Giudici di seconde cure hanno affermato che non può essere accolta l'istanza di revocazione della misura della confisca di prevenzione quando l'istante non alleghi alcun documento idoneo a dimostrare la lecita provenienza delle somme confiscate;

In relazione alla revoca della misura di prevenzione patrimoniale della confisca in presenza di prove nuove e decisive idonee a mutare radicalmente i termini della valutazione un tempo operata si veda [Corte d'Appello, decreto n. 12/2022 - Ud. 06/03/2024 - deposito 29/07/2024](#) in cui la Corte di Appello ha accolto il ricorso atto ad ottenere la revoca della misura di prevenzione patrimoniale della confisca riconoscendo come “prova nuova e decisiva” il mancato pagamento del prezzo di un immobile promesso in vendita in favore del destinatario della misura di prevenzione quale condizione a cui era subordinata l’efficacia traslativa della proprietà, con conseguente revoca della confisca disposta sul complesso immobiliare rientrante, dunque, nella sfera patrimoniale dell’istante e destinatario della misura preventiva;

Con riguardo al difetto di legittimazione straordinaria per revocazione del provvedimento di confisca della ricorrente rimasta estranea alla celebrazione del procedimento di prevenzione si veda [Corte d'Appello, ordinanza n. 4/2024 - Ud. 03/07/2024 - deposito 25/07/2024](#) in cui il Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla ricorrente contro la misura di prevenzione della confisca di un immobile quando la stessa sia rimasta estranea alla celebrazione del procedimento di prevenzione per non essere stata messa in condizione di farlo e che avverso la misura disposta può avvalersi soltanto del rimedio generale dell’incidente di esecuzione;

In merito alla disposizione della misura della confisca di prevenzione di due immobili quando si accerti che il reimpiego dei proventi derivati dai correlati reati fine da parte del proposto appartenente ad una associazione criminosa sia avvenuto anche in epoca successiva rispetto al tempo di consumazione del reato ma ravvicinata nel tempo e in un ambito territoriale sostanzialmente coincidente con quello di operatività della associazione stessa si veda [Corte d'Appello, decreto n. 1/2025 - Ud. 02/10/2024 - deposito 31/03/2025](#) in cui la Corte di Appello rigettava la domanda di revoca della confisca di prevenzione di due immobili in quanto ritenevano sussistente una diretta correlazione tra gli acquisti immobiliari in questione e l'accertata pericolosità qualificata del proposto, considerato che nel periodo successivo rispetto a quello in cui era stata accertata la pericolosità qualificata dell’istante verosimilmente quest’ultimo continuava ad esercitare una influenza nel contesto associativo ove si trovavano gli immobili acquisiti e che tali acquisti immobiliari erano frutto delle provviste economiche provenienti dall’attività criminosa svolta;

Con riferimento all’ applicazione, nei confronti del proposto, della misura di prevenzione patrimoniale del sequestro con confisca, ex artt. 20 e 24 D.Lgs. n. 159/2011, del capitale sociale della società e dei beni e delle quote societarie a lui riferibili si veda [Tribunale di Perugia, Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, decreto n. 14/2022 - Ud. 14/04/2025 - deposito 17/04/2025](#) in cui il Tribunale applicava la misura di prevenzione patrimoniale del sequestro con confisca nei confronti del proposto del capitale sociale della società, dei beni e delle quote societarie riscontrando una serie di elementi di fatto, precisi e convergenti, che denotavano la consapevole partecipazione del proposto a sistemi di frode carosello attuati con l’interposizione fittizia di società cartiere, in quanto obiettivamente riconoscibili da parte di un operatore del settore minimamente accorto, sia per le loro caratteristiche che per la inverosimile convenienza dei prezzi praticati e per la palese anomalia delle pratiche commerciali proposte;

In merito al rigetto dell'istanza di revoca della confisca apposta su una unità immobiliare formulata dall'istante quando quest'ultimo non sia stato il diretto interessato della misura di prevenzione reale e il presupposto indicato dallo stesso sia identificato esclusivamente con il decreto di archiviazione, il quale non può essere sussunto nella categoria delle "sentenze penali definitive" richiesto dalla lettera a) dell'art. 630 c.p.p si veda [Corte d'Appello, decreto n. 17/2025 - Ud. 05/03/2025 - deposito 07/04/2025](#) in cui i Giudici di secondo grado hanno rigettato la richiesta di revoca della confisca di una unità immobiliare avanzata dall'istante successivamente all'emissione del provvedimento di archiviazione nei suoi confronti rispetto alle originarie accuse di gravissimi reati rilevando che il richiedente non era stato il diretto destinatario delle misura di prevenzione reale disposta su beni intestati ad altri proposti quindi egli non aveva legittimazione a proporre istanza di revocazione, ma soltanto quella di proporre rituale impugnazione;

Con riguardo all'inammissibilità dell'istanza di revocazione della confisca di prevenzione proposta dal ricorrente quando la prova nuova si sostanzi in una consulenza contabile che non introduce nuovi e diversi elementi ma si risolva in una diversa valutazione dei dati acquisiti al procedimento si veda [Corte d'Appello, decreto n. 3/2025 - Ud. 05/03/2025 - deposito 07/04/2025](#) in cui il Collegio ha rigettato la revocazione della confisca di prevenzione adottata in relazione a somme concernenti titoli bancari depositati in quanto l'elaborato del CTU allegato dal ricorrente, il quale affermava che non vi era sproporzione della somma in relazione ai redditi dichiarati, non costituiva prova nuova ma si risolveva in una diversa valutazione dei dati acquisiti al procedimento.